

N. .../10 R.G. - MINORI

La Corte di Appello di Brescia, **Sezione per i Minorenni**, composta dai signori:

CAMPANATO	dott. Graziana	Presidente
LENDARO	dott. Carla Marina	Consigliere rel.
SPINA	dott. Luciano	Consigliere
ROZZONI	dott. Giovanni Claudio	Comp. Privato
CASA	dott. Barbara	Comp. Privato

letto il reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da P.A. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 25.5-7.6.2010, letta la memoria di costituzione di L.P.E., visto il parere del Procuratore Generale, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 4.2.2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

- **rilevato che** con distinti ricorsi L.P.E. e P.A. hanno chiesto al TM fossero regolamentati l'affidamento della piccola M.P. (nata il ...2004), le modalità di visita della minore, la misura del contributo per il mantenimento della figlia e l'assegnazione della casa, a modifica dei pregressi accordi stragiudiziali del 21.7.2006 (un mese dopo la cessazione della loro convivenza);
- **osservato che**, riuniti i due procedimenti, all'udienza del 1.2.2010 le parti hanno raggiunto un accordo giudiziale e precisato conclusioni conformi, salvo che sulle domande dell'assegno di mantenimento e di assegnazione della casa familiare
- **rilevato che** il Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 25.5-7.6.2010, dopo avere ritenuto in primo luogo che l'accordo delle parti in ordine all'affidamento "condiviso" della piccola M. era conforme al dettato normativo e che non vi erano motivi per non recepirlo: "*..non ostandovi la diversità di religione delle parti che in caso di conflitto su questioni di straordinaria amministrazione potranno sempre adire il giudice*" e che, inoltre, la disciplina dei "tempi di collocamento della minore" proposta appariva pure conforme all'interesse della minore, ha provveduto in conformità. Sulle residue domande ha disposto: 1) che la casa familiare, con i mobili e gli arredi, fosse assegnata alla madre, genitore presso cui la minore era collocata in via prevalente ed in conformità alla situazione in atto in forza di scrittura "inter partes" del 21.7.2006; 2) che il contributo per il mantenimento della minore fosse quantificato in € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma congrua valutate le necessità e l'età della minore e la condizione economica delle parti e che era anche: "*... pari a quella concordata fra le parti con la predetta scrittura e che tale determinazione appare adeguata tenendo anche conto che la madre gode della casa familiare in proprietà del padre e che questi tiene con sé la minore per periodi certamente molto ampi e quasi paritari con la madre*";
- **rilevato che** con ricorso depositato in data 7.9.2010 A.P. ha proposto reclamo avverso il detto decreto del Tribunale per i Minorenni, deducendo:
 - 1) "il contrasto del provvedimento impugnato con quanto concordato dalle parti nel corso del giudizio di primo grado e carenza di motivazione sul punto";

2) "l'erronea valutazione dei fatti ed omessa pronuncia sulla domanda circa la questione religiosa";

3) "l'errata interpretazione della legge n. 54\2006 in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento ed erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze processuali"

4) "l'omessa pronuncia sulla autorizzazione al rilascio del passaporto e all'espatrio di M."

5) "l'errata interpretazione della legge n. 54\2006 in tema di assegnazione della abitazione al genitore collocatario"

ed ha concluso chiedendo, in primo luogo, che il provvedimento reclamato fosse integrato disponendo che poteva tenere, a settimane alternate, la figlia minore M. *"dal sabato mattina alle 9 al martedì mattina"* ed anche *"ogni anno, il giorno del compleanno sino alle ore 20"* e, nel residuo, modificato disponendosi:

a)- che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della minore per il periodo in cui la stessa è rispettivamente da loro collocata, con ripartizione al 50% delle spese scolastiche mediche e straordinarie che si rendono necessarie per l'interesse della minore, qualora preventivamente concordate e giustificate;

b)- che sia posto divieto all'espatrio della minore *"se non in presenza di entrambi i genitori"* (con ritiro il passaporto);

c)- che la minore: *"...professi la religione cattolica, frequenti come tutti gli altri suoi compagni anche l'ora di religione a scuola e regolarmente il catechismo e possa festeggiare le ricorrenze cattoliche usualmente recepite nel nostro calendario comune"*;

d)- che sia assegnatagli la casa familiare, con rilascio immediato da parte degli occupanti;

- **rilevato che** L.P.E. ha resistito pur non opponendosi alle integrazioni del provvedimento reclamato e che ha proposto reclamo incidentale chiedendo, a parziale modifica del decreto:

a)- che fosse posto a carico di A.P. un contributo per il mantenimento della figlia minore non inferiore ad € 1.000,00 mensili, oltre al 50 % delle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e di vacanza;

b)- che fosse A.P. condannato al pagamento di € 7.400,00 a titolo di arretrati in forza della scrittura privata del 21.7.2006 (con la quale si era impegnato a corrispondere per detto titolo € 400,00 mensili fino al 31.7.2007 e successivamente € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie);

c)- di essere autorizzata a fare professare alla figlia M.P. la fede religiosa dei Testimoni di Geova;

- **ritenuto**, allo stato, in considerazione dell'interesse preminente della minore, che non sussistano ragioni per non accogliere la richiesta del reclamante di integrazione del decreto impugnato, alle quali non si è opposta parte reclamata, dispone che, ad integrazione del decreto impugnato, si aggiunga che: *" il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia minore M. dal sabato mattina alle 9 al martedì mattina a week-ends"*

alternati oltre che, ogni anno, nella giornata del compleanno della figlia sino alle ore 20”;

- **rammentato**, relativamente alla seconda doglianza del reclamante ed all’appello incidentale della reclamata, che fra i diritti costituzionalmente garantiti primeggia quello di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato ed in pubblico il culto, salvo che non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19 Cost), ipotesi quest’ultima che non è quivi ricorrente;

- **osservato che** la libera e consapevole scelta della fede religiosa da professare presuppone necessariamente la conoscenza dei valori, precetti e dogmi della stessa;

- **ricordato che** i genitori sono tenuti, oltre che a mantenere, anche ad istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (artt. 30 Cost. e 147 c.c.);

- **ritenuto che** è pienamente condivisibile il principio, da tempo espresso dalla S.C., secondo cui: “...*Il comportamento di un coniuge, consistente nel mutamento di fede religiosa (nella specie, da quella cattolica a quella dei testimoni di Geova), nella partecipazione alle pratiche collettive nel nuovo culto, nel dare l’opportunità ai figli minori di conoscere ed apprezzare tale nuova fede al fine di una loro possibile conversione (indipendentemente da un eventuale ricorso al giudice, a norma dell’art. 316 cod. civ., per risolvere il contrasto con l’altro coniuge circa l’educazione religiosa della prole), si ricollega all’Esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della Costituzione, nonché dei poteri-doveri inerenti alla potestà genitoriale...*” (Cass. del 23.8.1985 n. 4498);

- **ritenuto**, in applicazione del suesposto principio, che ciascuno dei genitori di M. deve consentire alla figlia di potere conoscere la propria fede religiosa praticata, dispone che ognuno di essi la segua a tale fine personalmente, accompagnandola nella partecipazione alle pratiche di culto ed aiutandola nell’approccio al rito e nell’apprendimento dei dogmi religiosi, al fine di permetterle nel proseguo della sua crescita di potere, a sua volta, maturare la propria, personale, libera scelta;

- **rammentato**, quanto al contributo per il mantenimento di M. (oggetto del reclamo principale e di quello incidentale), che anche per i figli nati fuori dal matrimonio sussiste l’obbligo di ognuno dei genitori di contribuire “proporzionalmente alle proprie possibilità” (artt. 30 Cost. e 155 c.c.);

- **ricordato** al riguardo che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio e che il giudice deve stabilire la misura dell’assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità sulla base di cinque elementi: attuali esigenze del figlio, il tenore di vita familiare in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori (155 c.c., quarto comma, c.c.);

- **rilevato che**, in caso di affidamento “condiviso” con collocamento prevalente presso uno dei genitori, ben può essere posto a carico del genitore non collocatario

l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento del minore alla luce del quarto comma della detto articolo, norma che dispone infatti che la determinazione dell'assegno vada effettuata "anche" considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (cfr. in argomento Cass. 4.11.2009 n. 23411);

- **ritenuto, pertanto, che** la decisione del TM non sia censurabile e che sia pienamente condivisibile, avendo il tribunale dato compiuta attuazione del dettato normativo atteso che l'assegno per la minore è stato quantificato con congrua valutazione delle esigenze e dei bisogni della bambina, oltre che delle capacità patrimoniali e reddituali dei genitori come documentata in causa e che la decisione assunta è stata fondata anche tenendo in accurata considerazione le necessità di M. e l'età della minore (anni sette) e, in particolare, dando un preminente rilievo ai precedenti accordi liberamente intervenuti tra genitori del luglio 2006 (importo capitale di €400,00 sino a luglio 2007 e successivamente € 500,00) dunque da quasi un quinquennio e, contemporaneamente, valutando attentamente in termini economici sia il valore dell'assegnazione alla madre della casa familiare di proprietà del padre e sia la valenza dei lunghi periodi che la minore trascorre con il padre, espressamente indicati come "quasi paritari" a quelli della madre;

- **ritenuto**, altresì, non censurabile la decisione del TM di assegnazione della casa familiare, in forza della sentenza n. 166 del 1998 della Corte Costituzionale che fa leva sul principio di responsabilità genitoriale, immanente nell'ordinamento e ricavabile dall'interpretazione sistematica degli articoli 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148 (comprendenti il dovere di apprestare un'idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità) c.c., in correlazione all'art. 30 Cost. (v. Cass.26.5.2004 n. 10102) e che, anche in ipotesi famiglia di fatto e di cessazione della convivenza da parte dei genitori, non possa essere negata l'assegnazione della casa familiare e possa temporaneamente essere compreso fino al raggiungimento della maggiore età (o dell'indipendenza economica dei figli) il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare o contitolare l'altro genitore nell'esclusivo e preminente interesse della prole alla conservazione, per quanto ancora possibile, dell'habitat domestico anche dopo l'intervenuta separazione dei genitori;

- **ritenuto**, ancora, non accoglibile l'istanza del reclamante di limitazione dell'espatrio della figlia minore in quanto totalmente priva dei necessari elementi di supporto probatorio e immotivatamente formulata per di più in contrasto con la pacifica pregressa difforme disciplina attuata nell'interesse di M. dalle parti nell'arco di quasi un lustro;

- **ritenuta**, infine, la propria incompetenza sulle domande del reclamante principale di rilascio del passaporto, la cui competenza è devoluta al giudice tutelare, e di quella della reclamante incidentale di condanna al pagamento di somme arretrate sulla base della scrittura negoziale, stragiudizialmente sottoscritta dalle parti in data 21.7.2006, la cui competenza è del giudice ordinario

P.Q.M.

a parziale modifica ed integrazione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 25.5-7.6.2010 dispone che:

1)-il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia minore M. dal sabato mattina alle 9 al martedì mattina a week-ends alternati oltre che, ogni anno, nella giornata del compleanno della figlia sino alle ore 20;

2)- ciascuno dei genitori dovrà consentire a M. di poter conoscere la propria fede religiosa praticata e ognuno di essi, inoltre, dovrà seguirla a tale fine personalmente, accompagnandola nella partecipazione alle pratiche di culto ed aiutandola nell'approccio al rito e nell'apprendimento dei dogmi religiosi per permetterle nel proseguo della sua crescita di potere al riguardo maturare la propria, personale, libera scelta.

Rigetta nel residuo il reclamo principale ed il reclamo incidentale .

Compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2011

Il Consigliere rel.

Il Presidente